



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Maddalena Bassi	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5769/2021 R.G.

promosso da:

Aldo MAGGION rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Paolo Maran del Foro di Treviso, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;

- attore -

contro

C.E.D. srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Galzignato del Foro di Treviso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

Fabrizio BRUNO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Masini del Foro di Belluno, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

- convenuti-

avente per oggetto: intestazione fiduciaria di partecipazione sociale





CONCLUSIONI

Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

“In principalità, e riportandosi all’epoca dei fatti:

Accertarsi e dichiararsi che l’amministratore di fatto della CED s.r.l. era il dott. Fabrizio Bruno e che, il signor Tessari Flavio Antonio ne era il mero amministratore formale e, per l’assunto, accertare e dichiarare l’esistenza e la validità del negozio fiduciario conclusosi tra le parti ed avente ad oggetto la totalità del capitale sociale della I-Tech s.r.l., con l’obbligo della convenuta CED. s.r.l. di trasferire al signor Aldo Maggion la predetta quota di capitale sociale. Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, la validità e l’efficacia del suddetto negozio fiduciario.

Accertare e dichiarare l’inadempimento del predetto accordo fiduciario da parte di CED s.r.l. e, per l’effetto, in luogo dell’obbligo non adempiuto di trasferire al signor Aldo Maggion l’intera quota sociale, emettersi sentenza costitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2932 c.c., dichiarandosi il signor Aldo Maggion proprietario e intestatario esclusivo della totalità delle quote societarie e disponendosene il trasferimento a favore dello stesso.

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere essere (stato) il dott. Fabrizio Bruno l’effettivo amministratore della CED s.r.l. accertare e dichiarare, in ogni caso, che l’effettivo proprietario del 100% delle quote societarie relative alla società I-Tech s.r.l. è il signor Aldo Maggion e, per l’assunto, in luogo dell’obbligo non adempiuto di trasferire al signor Aldo Maggion l’intera quota sociale, emettendosi sentenza costitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2932 c.c., dichiarandosi quest’ultimo proprietario esclusivo della totalità delle quote societarie disponendosene il trasferimento a favore dello stesso.

In ogni caso:

Ordinare l’iscrizione della sentenza nel competente Registro delle Imprese, con esonero del Conservatore del Registro Imprese da ogni responsabilità.

Con integrale rifusione delle spese, dei compensi professionali da liquidarsi sia relativamente alla causa de quo che, come da ordinanza allegata (doc. 74 - ordinanza del 28.05.2021), anche in riferimento alla previa fase del sequestro”.



Il convenuto C.E.D. così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

“Nel merito:

Rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso:

Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.

Il convenuto Bruno non ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni. Nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 cc ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Nel merito

Rigettarsi tutte le domane attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso

Con vittoria di spese di lite oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per Legge”.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con ricorso ex art. 670 c.p.c. ante causam di data 4.2.2021, il signor Maggion Aldo chiedeva fosse concesso, inaudita altera parte, sequestro giudiziario della totalità della partecipazione in I Tech, di cui era intestataria CED srl.

Assumeva di essere il proprietario ed esclusivo titolare della totalità delle quote societarie della società I-Tech S.r.l. corrente in Montebelluna (TV) - le cui quote risultavano fiduciariamente intestate alla società C.E.D. S.r.l. - e si doleva per il fatto che, malgrado le richieste avanzate, la predetta società non si fosse attivata per la reintestazione delle stesse.



Il suddetto sequestro giudiziario veniva concesso con decreto inaudita altera parte di data 8.2.2021, con nomina del custode giudiziale nella persona del dott. Giovanni Francescon, poi confermato con ordinanza di data 28 maggio 2021.

Con atto di citazione di data 19.07.2021 il sig. Maggion conveniva in giudizio tanto la società C.E.D. s.r.l. quanto il dott. Fabrizio Bruno, esponendo di:

1) di aver costituito per il tramite del dott. Bruno, la società I-Tech s.r.l. con sede in Montebelluna (TV) in via Vicolo Boccacavalla n. 6 (stesso indirizzo ove ha sede tanto lo studio professionale del dott. Bruno che la società C.E.D. s.r.l.);

2) che l'intero capitale sociale della predetta società, su suggerimento ed indicazione del dott. Bruno, era stato fiduciariamente intestato alla società C.E.D. s.r.l. con sede in Montebelluna (TV) in via Boccacavalla n. 6, nel mentre il signor Maggion ne era stato formalmente nominato amministratore unico;

3) di aver stipulato con C.E.D. S.r.l., il documento denominato "dichiarazione di intestazione fiduciaria" datato 25.05.2020;

4) che all'epoca dei fatti non conosceva il legale rappresentante della società C.E.D. s.r.l. e che lo incontrò per la prima ed unica volta di fronte al notaio all'atto della costituzione della società I-Tech s.r.l.;

5) di aver avuto quale unico interlocutore il dott. Bruno che, di fatto, e per quanto appariva e per ciò che è risultato in corso di lite, aveva agito quale longa manus, della C.E.D. s.r.l., della quale, all'epoca dei fatti, risultava amministratore il signor Tessari Flavio Antonio, zio del dott. Bruno;

6) che il signor Tessari Flavio Antonio, di professione cuoco e gestore di un ristorante, aveva delegato l'effettiva gestione della C.E.D. S.r.l. al nipote, commercialista ed esperto del settore;

7) di aver richiesto di formalizzare l'intestazione a proprio nome delle quote societarie e, quindi, di aver invitato per ben due volte la C.E.D. s.r.l., che ne era l'intestataria in via fiduciaria, avanti al notaio ove la stessa non si è presentata.

Chiedeva di accertare che il dott. Fabrizio Bruno è l'effettivo amministratore della C.E.D. s.r.l. e che l'effettivo proprietario del 100% delle quote societarie relative alla società I-Tech s.r.l. è il signor Aldo Maggion e, per l'effetto, di pronunciare sentenza



costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento in suo favore dell'intero capitale di I -Tech srl.

Si costituiva C.E.D. srl, che disconosceva la firma apposta sulla dichiarazione di intestazione fiduciaria, in quanto non appartenente al suo legale rappresentante, il sig. Flavio Antonio Tessari, sicché la società non aveva assunto alcuno degli obblighi derivanti dalla stessa.

Allo stesso modo il dott. Bruno, estraneo alla società, non aveva alcun potere di spendere il nome di C.E.D.

In ogni caso, non sussisteva alcuna prova che il Bruno avesse assunto la qualifica di amministratore di fatto di C.E.D., avendo egli agito come consulente della stessa e d'altra parte il sig. Tessari, di professione cuoco, riveste incarichi gestori in altre società.

Concludeva per il rigetto delle domande attoree.

Si costituiva il convenuto Fabrizio Bruno, esponendo di non essere mai stato né amministratore di fatto, né socio di C.E.D. e affermando essere inconferente rispetto agli interessi manifestati dal sig. Maggion che egli fosse o meno amministratore di fatto, difettando una domanda volta ad accertare che il dott. Bruno avesse stipulato in nome e per conto di C.E.D. un accordo fiduciario avente ad oggetto le partecipazioni di I-Tech e una domanda volta ad accertare che il Bruno avesse il potere di stipulare detto negozio in nome e per conto di CED.

Inoltre, evidenziava che è prassi diffusa che le società fissino la propria sede legale presso lo studio del proprio commercialista e specificava di aver prestato in favore dei propri clienti tra cui I-Tech attività di consulenza fiscale, contabile e societaria.

Disconosceva le mail e gli screenshot dei messaggi WhatsApp prodotti da parte attrice, affermando trattarsi di documenti non sottoscritti digitalmente e quindi privi di valenza probatoria e, avendo omesso l'attore anche la produzione dei rispettivi file informatici originari ne contestava l'autenticità e concludeva per il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita tramite interpello formale dei convenuti e l'espletamento di ctu grafologica.

L'attore fondava la propria domanda innanzitutto sul proprio documento 8, di data 25.5.2020, rubricato "Dichiarazione di intestazione fiduciaria" e recante la firma di Flavio Antonio Tessari per conto di Ced.



Tale sottoscrizione è stata disconosciuta dai convenuti e l'attore ne ha chiesto la verifica.

Il documento è stato inizialmente prodotto in copia mediante deposito telematico.

È stata disposta una grafologia per verificare l'autenticità della sottoscrizione e all'udienza di conferimento di incarico alla dott.ssa Milena Bellato, l'attore ha prodotto l'originale del documento.

Nondimeno, i convenuti non hanno provveduto al disconoscimento dell'originale, una volta prodotto, sicché la sottoscrizione si deve ritenere come riconosciuta.

Costantemente secondo la giurisprudenza della S.C., 7.3.2022 n. 7320 "*Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e art. 215 c.p.c., comma 2, dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all'originale, dall'onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un "quid novi" nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza*" (Cass., 2, n. 5189 dell'11/4/2002). "*La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa*" (Cass., 1, n. 16551 del 6/8/2015)".

Ne consegue pertanto che il patrocinio di C.E.D. era tenuto a disconoscere la scrittura entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione dell'originale e la scrittura, in difetto di disconoscimento dell'originale, si ha per riconosciuta.

Anche a voler ritenere che la scrittura in esame non si abbia per riconosciuta, altre ragioni, di seguito elencate, conducono al riconoscimento dell'esistenza di un patto fiduciario tra C.E.D. e il sig. Maggion.

L'instestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, come noto, è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante.



In tema di prova del negozio fiduciario, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili; alcuna concreta prova che tra le parti sia stato stipulato un negozio fiduciario” (Cass. Civ. n. 17151/2023).

La prova dell’instestazione fiduciaria di partecipazioni può dunque essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante (Cass. civ. 11226 del 2021).

Ed invero, il signor Maggion: i) ha previamente approvato lo statuto della società; ii) ne ha scelto la denominazione sociale; iii) ha sostenuto in via esclusiva tutti i costi, anche notarili, per costituirlo; iv) ne ha determinato l’oggetto sociale che risulta corrispondente all’effettiva attività svolta da sempre dal signor Maggion. Dalla visura relativa alla società I-Tech (doc. 3 fasc. attore) si ricava che l’attività prevalente è “la costruzione di macchine automatiche in genere, prestazione di servizi di progettazione e programmazione impianti”. Dalla visura relativa alle altre società riferibili al Maggion si evince che l’attività prevalente della società Elettromec s.r.l. (cfr. doc. 16 fasc. C.E.D.) di cui il Maggion è Amministratore Unico e socio attraverso la Wonder Control s.r.l. di cui è pure socio di maggioranza oltre che amministratore unico (cfr. doc. 15 fasc. C.E.D.) è “la progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici”. Dalla scheda personale relativa al signor Maggion (cfr. doc. 18 C.E.D.), risulta che l’attività svolta dal Maggion è quella di “fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)”; v) ha ricevuto dal Bruno in data 24.5.2020 (ossia il giorno prima della costituzione di I Tech) una foto dell’atto di instestazione fiduciaria, che presenta lo stesso testo e gli stessi caratteri del documento 8; vi) non ha percepito alcun compenso per l’attività di amministratore unico di I Tech; vii) per motivi personali aveva bisogno di operare con una società a lui non riconducibile, come ammesso dal Bruno, in sede di interpello formale; viii) ha fissato appuntamento avanti al Notaio per il ri-trasferimento della quota in suo favore; dalla telefonata intercorsa tra il Maggion e il Bruno, poco prima della data fissata per la



reintestazione della partecipazione (dep. sub doc. 33, mentre sub doc. 34 è depositata la trascrizione), si ricava che: il Bruno si era dato disponibile al trasferimento delle quote al Maggion a titolo gratuito; il Bruno faceva presente che era necessario avvisare il sig. Tessari; il Bruno nella conversazione faceva espresso riferimento all'accordo prodotto sub doc. 8 attore, che tuttavia poi disconosceva in corso di causa; di fatto, il Bruno ricattava Maggion, sollecitandolo a saldare un debito nei suoi confronti, ceduto a C.E.D. (poi determinato in € 10.000 dal Tribunale di Treviso, a fronte della richiesta di CED di condanna al pagamento di € 60.000), subordinando il trasferimento della partecipazione all'adempimento di credito. In sede di interpello formale, nel rispondere sub cap. I, il Bruno ha riconosciuto che i doc. 33/34 si riferiscono a conversazione telefonica intercorsa tra lui e il Maggion.

Anche il contenuto dei messaggi di posta elettronica e a mezzo WhatsApp scambiati tra Maggion e Bruno rafforza il quadro probatorio.

Tali documenti sono stati disconosciuti dal convenuto Bruno nella loro conformità all'originale in modo generico ed onnicomprensivo, con clausole di stile, mentre la contestazione, a pena di inefficacia, deve essere effettuata in modo chiaro e circostanziato degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ. 27633 del 2018; ord. 14279 del 2021).

Dal doc. 40 fasc. attore si ricava che il sig. Maggion chiedeva chiarimenti in ordine al fatto che la sede di I-Tech fosse quella legale o quella effettiva. Dopo aver specificato che si trattava di sede legale, il Bruno commentava *“Perché qui non c'è spazio se non per fare uffici. Poi se dovrai produrre e avrai bisogno di una unità locale idonea dov'è fare i macchinari bisognerà trovarla e potrebbe essere o meno nel tuo capannone”*.

Dal doc. 44 fasc. attore si evince che il Maggion chiedeva spiegazioni al dott. Bruno sulla scelta di intestare la partecipazione a C.E.D. quale titolare: *“Qual è il motivo che hai scelto socio CED?”*; il Bruno così rispondeva: *“perché non sempre le banche vedono di buon occhio un socio estero. Io per il nuovo studio dent (dentistico, n.d.r.) e per un altro cliente (di cui infra sub docc. 30 e 31) ho messo Chimaera socia e so che la banca Unicredit non avrà problemi nella codifica. Altre banche fanno problemi. Se metto CED ti accreditano subito perché CED è viva dal 2015”*.



E sempre a riprova del modus operandi del dott. Bruno si consideri anche quanto dallo stesso aggiunto immediatamente dopo, ossia: *“Casomai fra un anno spostiamo tutto. Anche in quella di Lucio ho messo CED perché la Wolsb la CED è accreditata, la Chimaera no.”*

Parte attrice ha, infatti, dimesso sub doc. 30 copia di un ricorso promosso ai sensi dell'art. 670 cpc, in cui il ricorrente rappresentava di aver ceduto fiduciarmente alla società Chimaera International srl, di cui il dott. Fabrizio Bruno aveva piena disponibilità, la propria quota di partecipazione in Delta srl. Anche il quel caso vi era il coinvolgimento di Tessari Flavio Antonio, zio del Bruno.

Gli elementi di prova raccolta, univoci e concordanti, inducono a ritenere che l'effettivo titolare dell'intero capitale di I Tech sia il Maggion. E del resto, in caso contrario, non trova adeguata spiegazione il coinvolgimento di Maggion sotto tutti i profili inerenti alla costituzione della società (dalla predisposizione dello Statuto alla scelta della denominazione sociale, al sostenimento dei costi di costituzione), né si comprende la scelta dell'oggetto sociale di I-Tech, del tutto avulso da quello di CED. E pure il tenore dei messaggi intercorsi tra il Bruno e il Maggion comprova con certezza che il titolare effettivo di I Tech è Maggion.

Né le risultanze della ctu grafologica sono in contrasto con quanto fin qui emerso.

La ctu grafologica evidenziava che l'accordo di cui al doc. 8 era stato predisposto dal dott. Bruno, che lo aveva anche sottoscritto con il nome dello zio Flavio Tessari Antonio.

A conclusione delle proprie indagini la grafologa ha affermato che *“In base agli elementi emersi nel corso del presente lavoro e riportati nella CTU, esaminate e valutate le osservazioni presentate dalle Parti, posso rispondere al QUESITO posto dal Sig. Giudice affermando che: - le scritte degli indirizzi di Mittente e Destinatario del doc. 8 sono state eseguite dal Dott. Bruno Fabrizio con certezza tecnica. - La firma “Tessari Flavio Antonio” è attribuibile al Dott. Bruno Fabrizio con elevato grado di probabilità”*.

Sul predetto documento è apposto il timbro postale, che attribuisce data certa alla scrittura.

Ed invero, il Bruno ha agito quale amministratore di fatto di C.E.D. ponendosi quale unico interlocutore del sig. Maggion.

Il Tessari, di professione cuoco, in sede di interpello, ha ammesso di non essere a conoscenza di chi aveva scelto la denominazione sociale, in quanto aveva seguito la pratica



il nipote Bruno e di aver incontrato il Maggion un'unica volta nello studio notarile all'atto della costituzione di I Tech. Peraltro, proprio la presenza avanti al Notaio del signor Maggion, che aveva pagato tutte le spese per la costituzione della società, si spiega proprio in quanto la costituzione di I Tech era funzionale alle esigenze dello stesso attore.

Il Tessari ha ratificato l'operato del Bruno in nome e per conto di CED, intervenendo avanti al notaio per l'intestazione a favore del Maggion delle quote societarie; deve, infatti, ritenersi che quell'atto (fiduciario) sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che, in questa ipotesi, ne risulta l'apparente firmatario.

In un recente arresto la S.C. si è espressa nel senso che *“Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocriфа del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene”* (Cass. civ. 5479 del 2023).

La sottoscrizione del patto fiduciario (non apposta in presenza del Maggion) altro non rappresentava che un escamotage per riservarsi la possibilità di sottrarre CED all'adempimento del patto fiduciario.

Significativamente il Bruno è poi divenuto amministratore di diritto di C.E.D.

In conclusione, in ragione dell'inadempimento di C.E.D. del patto fiduciario, il signor Maggion ha diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore, della quota, pari al 100%, di I-Tech.

Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Il compenso alla ctu viene integralmente posto a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Aldo MAGGION nei confronti di C.E.D. srl e di Fabrizio BRUNO ed iscritta al n. 5769/2021 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:



- dispone il trasferimento, in favore dell'attore Aldo Maggion, della partecipazione di C.E.D. srl in I Tech srl in misura pari al 100% del capitale sociale;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 441,00 per anticipazioni, € 14.000,00 per compenso (anticipazioni e compenso comprensivi della fase cautelare), oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 9 aprile 2024

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

